

SALTARELLI ANGELA<sup>1</sup>

## L'APPROPRIAZIONISMO NELL'ARTE: RIFLESSI GIURIDICI

Sommario: 1. Premessa – 2. La Giurisprudenza italiana – 3. La giurisprudenza statunitense – 4. Considerazioni finali

### 1. Premessa

Il diritto dell'arte si è trovato negli ultimi anni ad occuparsi dell'arte appropriazionista e dei problemi giuridici che essa comporta.

L'appropriazione non è cosa nuova all'interno del mondo dell'arte: già Michelangelo sembra si sia ispirato ad un'opera precedente (secondo la biografia del Vasari, all'originale greco-romano conservata nella galleria Medicea ) nel realizzare la propria opera *Testa di Fauno*<sup>2</sup>.

Celebre anche l'affermazione di Picasso sul fatto che “un bravo artista copia, un grande artista ruba” riferendosi probabilmente proprio alla pratica dell'appropriazione da parte dei cubisti di oggetti di uso comune.

L'appropriazione, in questo modo, assume il valore di gesto performativo, consistente nello scegliere un particolare oggetto e nel riarrangiarlo o ricontestualizzarlo. E' la scelta dell'oggetto ad essere artistico, non l'oggetto in sé.

Tuttavia, quando l'appropriazione ha ad oggetto un'opera d'arte, protetta dal diritto d'autore, ci si domanda se la nuova opera costituisca un'opera d'arte - per così dire - “derivata”, che necessita di autorizzazione in quanto elaborazione dell'opera originaria o se invece si tratti di un'ipotesi di *fair use*, legittima in base al diritto d'autore.

La legge italiana sul diritto d'autore<sup>3</sup> prevede, infatti, all'art. 18 quale diritto esclusivo di carattere patrimoniale il diritto di elaborare che “*comprende tutte le forme di modificazione, elaborazione e di trasformazione dell'opera*”. Sulla base di tale articolo, l'appropriazione di una precedente opera dovrebbe essere autorizzata dall'autore dell'opera originaria, salvo che rientri in una delle eccezioni espressamente previste dal diritto d'autore.

Inoltre, ci si chiede se tale alterazione della propria opera non possa ritenersi lesivo anche dei diritti morali di paternità ed integrità dell'artista dell'opera “appropriata”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Avvocato.

<sup>2</sup> Giorgio Vasari “Le vite”, 1568, I classici Rusconi.

<sup>3</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

<sup>4</sup> In base all'art. 20 della legge 633/1941 “*Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione*”.

## 2. La giurisprudenza italiana

La giurisprudenza italiana non ha ancora esaminato approfonditamente il problema dell'appropriazionismo.

Al riguardo, occorre, tuttavia, menzionare un importante precedente<sup>5</sup> relativo ad una controversia insorta tra la Fondazione Giacometti contro l'artista americano John Baldessari e la Fondazione Prada. Quest'ultima aveva presentato, all'interno dei propri spazi espositivi, le opere dell'artista americano Baldessari intitolate "*The Giacometti Variations*", forme scultoree con riferimento evidente alle *silhouette* del celebre artista italiano Giacometti, ma ripetute più volte, ingigantite e abbigliate con tessuti multicolori e accessori.



**The Giacometti Variations, John Baldessari, 2010**

La Fondazione Giacometti riteneva che le opere di Baldessari costituissero una rielaborazione non autorizzata e lesiva dei diritti patrimoniali e morali dell'opera di Giacometti.

---

<sup>5</sup> Tribunale di Milano, ord. 13 luglio 2011 in Rivista di Diritto Industriale – 2011 II p. 347.



**Grand Femme Debout III, Alberto Giacometti, 1960**

Ciò premesso, la Corte ha affermato che l'intento parodistico delle opere di Baldessari nei confronti di quelle di Giacometti non le rendesse lesive dei diritti morali di quest'ultimo.

Tale esito è stato raggiunto dalla Corte mutuando alcuni dei criteri di analisi elaborati dalla giurisprudenza statunitense - molto più consolidata in materia - al fine di determinare quando le opere appropriazioniste costituiscano o meno un'ipotesi di *fair use*.

Infatti, la Corte meneghina ha esaminato le opere di Giacometti e quelle di Baldessari sulla base del significato che i due artisti avevano voluto assegnare alle stesse, svincolandosi dalla *parody defence* ( di cui *infra* nel § 3): mentre la magrezza della *Grande Femme* di Giacometti è volta ad ergersi quale simbolo delle privazioni subite durante la guerra, le *Giacometti Variations* di Baldessari desiderano criticare, parodiare la fiera magrezza della donna moderna, vittima orgogliosa del mondo della moda. Il gigantismo e la ripetizione pop di Baldessari si oppongono, a livello ermeneutico, all'essenzialità esistenzialista di Giacometti.

Il tribunale conclude, pertanto, ritenendo che le opere di Baldessari possano essere ritenute delle opere d'arte originali, poiché ciò che conta in un genere di arte concettuale come quella appropriazionista non è tanto la forma, quanto il significato che l'artista desidera trasmettere attraverso l'opera.

### **3. La giurisprudenza statunitense.**

L'appropriazionismo sembra, invece, esser uno dei temi maggiormente discussi all'interno della giurisprudenza statunitense in materia di *copyright*.

Infatti, le corti americane si sono spesso chieste negli ultimi decenni se l'appropriazione di un'opera possa costituire un'ipotesi di *fair use*, ossia un uso "trasformativo" della precedente opera o se costituisca, al contrario, una violazione autoriale.

Uno dei primi casi discussi e più celebri è sicuramente quello concernente Art Rogers e Jeff Koons<sup>6</sup>.



**A sinistra “Puppies” di Art Rogers, 1985; a destra “String of puppies”, Jeff Koons, 1988**

Tale controversia nasceva a causa dell’uso da parte del celebre artista statunitense Jeff Koons di una fotografia di Art Rogers. Quest’ultimo aveva realizzato una fotografia in bianco e nero di una coppia seduta su una panchina mentre teneva 8 cuccioli, che aveva commercializzato quale cartolina.

Jeff Koons aveva riutilizzato tale cartolina per realizzare una scultura estremamente somigliante all’opera di Rogers. Tuttavia, nell’opera di Koons vi erano alcune differenze: i colori della scultura (in particolare, il blu per i cuccioli), il naso sproporzionato degli stessi animali, i fiori sui capelli della coppia. L’opera di Koons fu un successo da un punto di vista commerciale e Rogers, avvedutosi di tale successo, aveva citato in giudizio Koons e la Sonnabend Gallery, che a quel tempo lo rappresentava, per violazione autoriale. Dal canto suo, Koons replicò che si trattava di un’ipotesi di *fair use* per l’intento parodistico che caratterizzava la sua opera.

Tuttavia, la Corte rigettò tale difesa di Koons in quanto la scultura non era volta a parodiare direttamente l’opera di Rogers, bensì costituiva una parodia della società da un punto di vista più generale.

L’intento di commento dell’opera originaria quale ipotesi di *fair use* è, infatti, espressamente prevista dalla Sezione 107 del Copyright Act che prevede *“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phone records or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright”*.

Basandosi su tale articolo, la giurisprudenza ha elaborato un test che considera 4 fattori, al fine di determinare se l’uso di un’opera precedente costituisca *fair use*:

---

<sup>6</sup> Art Rogers v. Jeff Koons – 960 F.2d 301 U.S 2<sup>nd</sup> Cir. Court of Appeal - Aprile 1992.

- (a) La finalità e la natura dell'uso, valutando se tale uso sia commerciale o se abbia invece una finalità educativa non lucrativa;
- (b) La natura dell'opera autoriale;
- (c) La quantità e l'importanza della parte dell'opera utilizzata rispetto all'opera intera;
- (d) L'effetto dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera utilizzata.

Utilizzando tali criteri interpretativi, in un altro caso, l'uso da parte della Paramount Pictures di una foto di una modella incinta ritoccata con il volto di Leslie Nielsen per la campagna pubblicitaria del film "Una pallottola spuntata 33 e 1/3" è stata ritenuta coperta da *fair use* per l'intento parodistico direttamente rivolto all'opera originaria, ossia alla fotografia realizzata nel 1991 dalla celebre fotografa Annie Liebowitz che ritraeva Demi Moore incinta<sup>7</sup>.



**A sinistra la fotografia di Annie Liebowitz, 1991; a destra la fotografia della Paramount Pictures.**

Sempre Koons fu nuovamente citato in giudizio per l'utilizzo nella sua opera-collage "Niagara" di una parte di "Silk Sandals", fotografia di Andrea Blanch<sup>8</sup>. In questo caso, tuttavia, la Corte ritenne che l'opera di Koons non violasse i diritti autoriali di Blanch, in base ad un altro dei quattro fattori del test elaborato dalla giurisprudenza statunitense, ossia facendo riferimento alla quantità dell'opera originaria utilizzata. Poiché l'opera di Koons utilizzava solo una piccola parte della fotografia di Blanch, tale uso è stato considerato sufficientemente trasformativo e costituente *fair use*.

Il caso più celebre in materia di appropriazionismo resta, tuttavia, sicuramente quello che ha coinvolto Patrick Cariou e Richard Prince. Patrick Cariou è un fotografo che nel 2000 aveva

<sup>7</sup> Liebowitz v. Paramount Picture - 137 F.3d 109 U.S. 2<sup>nd</sup> Cir. Court of Appeal, Febbraio 1998.

<sup>8</sup> Blanch v. Koons, The Solomon R. Guggenheim Foundation and Deutsche - 467 F.3<sup>rd</sup> 244 U.S. 2<sup>nd</sup> Cir. Court of Appeal, Ottobre 2006.

realizzato una serie di fotografie intitolata “ Yes Rasta”, dopo aver trascorso sei anni tra i Rastafarian giamaicani.



**A sinistra un’immagine di un Rastafarian di Patrick Cariou tratto dal libro “Yes Rasta”, 2000; a destra un dipinto della serie “Canal Zone” di Richard Prince, 2008.**

Richard Prince tra il 2007 e il 2008 si era “appropriato” di alcune opere di Cariou, aggiungendovi dei *collage* e della vernice, per realizzare il ciclo di opere “Canal Zone”. Tali opere di Prince sono state vendute con notevole successo per alcuni anni presso la celebre galleria Gagosian.

In primo grado, la District Court del Southern District di New York aveva ritenuto che le opere di Prince costituissero una violazione dei diritti d’autore spettanti a Cariou, ordinando che tutte le opere invendute di Prince fossero consegnate a Cariou<sup>9</sup>.

La Corte distrettuale si conformava ai precedenti giurisprudenziali in materia di *fair use* legati alla necessità di commento dell’opera appropriata. Proprio sulla base di tale criterio interpretativo, la Corte ha ritenuto che l’uso delle opere di Cariou da parte di Prince non costituisse *fair use*. Infatti, nell’analizzare il primo dei criteri del test sopra citato, la Corte ha affermato che l’opera successiva per poter essere trasformativa dovesse rispondere ad un’esigenza di commento dell’opera “appropriata”, la cosiddetta “*parody defence*” che può essere eccepita dall’artista dell’opera successiva.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’opera di Prince non avesse alcun intento di critica o commento specifico rispetto alle fotografie di Cariou e al loro significato estetico affermando che lo stesso artista “*testified that he has no interest in the original meaning of the photographs he uses. Prince testified that he doesn’t really have a “message” he attempts to communicate when making art. In creating the Paintings, Prince did not intend to comment on any aspects of the original works or on the broader culture*”. Per tale motivo, l’uso di tali immagini è stato considerato lesivo e sanzionato.

Tale decisione è stata, in seguito, appellata<sup>10</sup> e completamente modificata dalla sentenza di secondo grado.

---

<sup>9</sup> Cariou v. Prince - 08-11327 U.S. District Court of the Southern District of New York, Marzo 2011.

La corte d'appello ha ricordato, in primo luogo, menzionando un principio esposto già nel precedente *Blanch*<sup>11</sup>, come la *fair use doctrine* all'interno della legislazione autoriale sia necessaria per bilanciare i diritti patrimoniali d'autore con il diritto per altri artisti di esprimersi riferendosi a lavori altrui.

La Corte d'Appello ha completamente ribaltato la precedente impostazione ritenendo che 25 delle 30 opere contestate fossero sufficientemente "trasformative" e costituissero "*fair use*". Tale diversa conclusione supera l'approccio restrittivo della giurisprudenza rispetto alla creatività successiva e sembra comprendere maggiormente la poetica appropriazionista.

I giudici di secondo grado non considerano più il requisito del "commento" all'opera altrui e si concentrano esclusivamente sull'originalità dell'opera successiva e sul carattere trasformativo della medesima, che è pienamente riconosciuto nel caso in esame, considerata la distanza tra la bellezza naturale dei Rastafarian e i lavori provocatori di Prince. L'uso da parte di Prince delle opere di Cariou come materiale grezzo su cui creare è l'espressione di un significato estetico radicalmente nuovo.

Tali principi sono stati affermati nuovamente anche in una recente sentenza che si è espressa a favore della rock band Green Day<sup>12</sup>. La band aveva utilizzato, riadattandola, un'immagine di Derek Seltzer all'interno di un video utilizzato sul palco durante il loro tour mondiale. Anche in questo caso la corte ha ritenuto che i Green Day avessero fatto un uso trasformativo dell'immagine di Seltzer, aggiungendo un nuovo significato alla stessa.

#### 4. Considerazioni finali

L'appropriazionismo è una pratica costante del mondo dell'arte. E', quindi, necessario che esistano dei criteri chiari per valutare se un'opera appropriazionista costituisca o meno una violazione autoriale.

In assenza di disposizioni normative al riguardo, la nostra giurisprudenza sembra, correttamente, mutuare i propri criteri della giurisprudenza americana ed, in particolare, l'elemento della diversità di significato tra le opere, per determinare se l'uso dell'opera originaria all'interno dell'opera successiva costituisca o meno un uso trasformativo della stessa.

A. SALTARELLI, L'appropriazionismo nell'arte: riflessi giuridici, 46 *Businessjus* – (2013)

---

<sup>10</sup> *Cariou v. Prince* - 11-1197 U.S. 2<sup>nd</sup> Cir. Court of Appeal, Aprile 2013.

<sup>11</sup> V. 6.

<sup>12</sup> *Derek Seltzer v. Green Day* - 11-56573 U.S. 9<sup>th</sup> Circuit Court of Appeal, Agosto 2013